

Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia

PROT. 0003432-18/03/2014-SC_LOM-T87-P

Al Signor Sindaco
del Comune di
VAREDO (MB)

OGGETTO: Trasmissione deliberazione n. 115/2014/PRSP del 17 Marzo 2014.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione regionale di controllo.

Il Funzionario

(Dott. Alessandro Sambataro)

Alessandro Sambataro




REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua
dott. Giuseppe Zola
dott. Gianluca Braghò
dott. Francesco Sucameli
dott. Andrea Luberti
dott. Paolo Bertozzi
dott. Cristian Pettinari
dott.ssa Marta D'Auria
dott. Giovanni Guida
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro

Presidente
Consigliere
Primo Referendario
Referendario (relatore)
Referendario
Referendario
Referendario
Referendario
Referendario



nell'adunanza pubblica 6 marzo 2014

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

UDITO il relatore, referendario dott. Francesco Sucameli.

Premesso che

1. Il Comune di Varedo (MB) ha una popolazione di 12.763 abitanti ed è pertanto soggetto al Patto di Stabilità interno (PSI).

Con delibera di questa Sezione (n. 515/2013/PRSP del 2 dicembre 2013), adottata ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, TUEL, veniva accertata l'esistenza di una complessiva operazione volta ad eludere il patto di stabilità ed altri vincoli finanziari.

Si riportano in estrema sintesi fatti e valutazioni giuridiche contenute nella prefata deliberazione:

- il Consiglio Comunale di Varedo già con deliberazione C.C. n. 1 del 15-16 gennaio aveva manifestato la volontà di procedere all'acquisizione al patrimonio pubblico della Villa Bagatti Valsecchi e del Parco;


- nella deliberazione C.C. n. 26 del 19.07.2010 "Indirizzi per la costituzione della fondazione LA VERSIERA 1718: approvazione statuto" si prefigurava la possibilità che l'acquisizione della Villa e del Parco potessero avvenire da parte della Fondazione;

- l'orientamento espresso dal consiglio Comunale è stato ribadito anche con deliberazione G.C. n. 112 del 04.10.2010 e successiva deliberazione GC n. 125 del 02.11.2010;

- l'immobile oggetto di compravendita è quello di cui alla "perizia di stima asseverata" di cui alla delibera GC n. 89 del 19.07.2010;

- la fondazione è stata costituita allo scopo di realizzare l'acquisto "senza incidere sul bilancio comunale";

- l'effetto reale dell'atto di vendita alla fondazione era sospensivamente condizionato alla mancata prelazione ministeriale e alla stipula di un accertamento della *condicio iuris* con pagamento contestuale del prezzo. Inoltre, lo stesso contratto prevede una prelazione per la retrocessione dell'immobile allo stesso venditore in caso di offerta di vendita ad altri soggetti privati;



- il perfezionamento dell'operazione era perciò subordinato al recupero, da parte della fondazione delle risorse di cassa per effettuare il pagamento. Per tale ragione la vendita e il perfezionamento dell'intera operazione economica (costituzione della fondazione; vendita dell'immobile; reperimento del finanziamento da parte della fondazione, con successivo accollo degli oneri sul comune), risultava obbediente ad un'unitaria causa giuridica concreta (l'acquisto alla disponibilità comunale dell'immobile di Villa Bagatti, senza riflessi diretti sul bilancio del comune).

- la Sezione accertava, con la rassegna del percorso e degli atti amministrativi, che la ragione oggettiva dell'affare economico complessivo, culminata con l'operazione di finanziamento (l'apertura di credito in conto corrente) è stata quella di isolare la contabilità dell'operazione di acquisto di Villa Bagatti rispetto a quella del Comune.

L'istituzione della Fondazione ha costituito, quindi, fundamentalmente, uno strumento per l'elusione delle regole contabili, realizzatasi in sé non tanto con la costituzione della Fondazione, di per sé legittima, bensì con la sostanziale rinuncia al beneficio dell'autonomia dalle vicende patrimoniali della fondazione, tramite la stipulazione del contratto di apertura di credito, di cui il Comune è stato, a titolo di patrocinatore, diretto sottoscrittore (sia richiamando l'impegno assunto con propri atti amministrativi a sostenere la Fondazione nel sostegno del debito, sia con l'assunzione diretta di un obbligo ad adoperarsi per l'effettiva destinazione dei diritti edificatori al ripiano del finanziamento).

Ne conseguiva l'accertamento che il vero obiettivo della creazione della fondazione non è consistito nell'individuazione del migliore strumento giuridico per la realizzazione di finalità pubbliche, bensì in quello di sottrarre il comune alle stringenti regole di contabilità che si sarebbero applicate se l'operazione fosse stata intestata direttamente al Comune, senza l'interposizione reale della Fondazione (in particolare, è stata evitata la violazione del PSI e ci si è sottratti all'osservanza delle stringenti regole di cui agli artt. 205-bis, 204 e 207 TUEL PSI, in materia di stipulazione di contratti di apertura di credito e indebitamento).

Nel caso di specie, la creazione della Fondazione, in collegamento con i negozi successivi sopra richiamati, ha dissimulato la spesa che il Comune ha dovuto sostenere per l'acquisto, sia pure indiretto, di Villa Bagatti, distribuendo nel tempo la contabilizzazione dei relativi oneri di finanziamento, sotto forma di rimborso degli stessi alla Fondazione, tramite piena condivisione del rischio di debito:

- nei rapporti interni (mediante l'unilaterale determinazione, da parte degli organi comunali, dell'accollo interno del debito, a mezzo dell'erogazione delle risorse necessarie al rimborso degli interessi ed eventualmente del capitale; cfr. la deliberazione C.C. n. 4 del 16 marzo 2011, e le successive deliberazioni C.C. n. 28

del 28 aprile 2011 e n. 29 del 28 aprile 2011; nonché con la deliberazione G.C. n. 98 del 12 luglio 2011 e con la deliberazione G.C. n. 101 del 26 luglio 2011)

- poi anche nei rapporti esterni (tramite le richiamate garanzie prestate in sede di conclusione dell'apertura di credito, sottoscritta anche dal comune).

Pertanto, il Comune di Varedo ha realizzato un abuso di mezzi giuridici per l'acquisto alla disponibilità pubblica, tramite la Fondazione, di Villa Bagatti, nonostante i limiti di bilancio che il PSI e le norme del TUEL imponevano.

Pertanto, la deliberazione n. 515/2013/PRSP segnalava la necessità di riclassificare le voci di bilancio del Comune (strumento di rappresentazione e di relazione finanziaria del Comune verso gli altri enti della Repubblica).

2. In definitiva la Sezione accertava le seguenti irregolarità ai sensi dell'art. 148-bis TUEL:

- A) elusione del patto di stabilità per l'anno 2011 e mancata applicazione delle sanzioni conseguenti a detta violazione;
- B) uso improprio dello strumento "fondazione di partecipazione" per eludere i vincoli di finanza pubblica in materia di indebitamento (art. 204, 207, e 205-bis TUEL)

Sulla scorta della richiamata pronuncia di accertamento, la Sezione fissava all'amministrazione comunale il termine di 60 giorni per adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In particolare, si invitava l'Amministrazione comunale:

1. a correggere il prospetto dimostrativo del raggiungimento dei vincoli del Patto di stabilità per l'anno 2011;
2. a correggere il calcolo del tasso d'indebitamento ex art. 204 TUEL come indicato;
3. ad applicare le misure conseguenti all'accertamento dell'elusione del PSI e ad adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a preservare gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, in ragione e a seguito di tale accertamento.

La comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento veniva inviata in data 2 dicembre 2013.

3. Nelle more è pervenuta segnalazione da parte di Banca Prossima, controparte dell'operazione di apertura di credito in conto corrente, la quale ha precisato che erroneamente la ridetta banca è stata indicata, nella precedente deliberazione, come appartenente al Gruppo Banca Leonardo poiché, invero, appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Con memoria pervenuta il 30 gennaio 2013, l'Amministrazione comunale comunicava le misure correttive adottate ed allegava la delibera di consiglio comunale n. 1 del 29 gennaio 2014.

In particolare comunicava di avere effettuato le seguenti riclassificazioni e variazioni sulle voci del rendiconto 2011, che veniva contestualmente riapprovato:

1. al Titolo V delle entrate (accensione di prestiti), per il valore complessivo sottoscritto (6,5 mln di euro);

2. al Titolo II della spesa (conto capitale), per l'importo dell'acquisto finanziato (6 mln di euro);

3. al Titolo III della spesa (rimborso prestiti), per la restituzione della quota capitale;

4. Titolo I della spesa (spese correnti-interessi passivi) per la parte di interessi e oneri finanziari da corrispondere alla Banca per l'utilizzo del credito, con rettifica per euro 92.660,08 da imputare all'intervento 7 invece che all'intervento 5 come "trasferimenti" alla Fondazione.

Correlativamente si procedeva a:

- a) predisporre *ex novo* la certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno 2011, da comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato mediante la procedura telematica all'uopo attivata;
- b) all'applicazione delle "limitazioni amministrative" conseguenti all'elusione del PSI nel 2011 nell'anno 2014, in particolare, tra l'altro, la riduzione dell'indennità degli amministratori;
- c) al ricalcolo dei limiti di indebitamento ex art. 204 TUEL.

Il Magistrato istruttore, esaminata la documentazione, chiedeva al Presidente di Sezione la fissazione di adunanza per l'esame della stessa nel contraddittorio con l'amministrazione.

Il Presidente fissava l'adunanza del 6 marzo 2014 per l'esame collegiale della vicenda.

Intervenivano in adunanza il Sindaco, Marzorati Diego, l'Assessore al bilancio, De Simone Andrea, l'Assessore al welfare, Figini Matteo, il Segretario, Sparagna Luca, il Responsabile ufficio finanziario, Baldoni Carla, l'Avvocato Cagliandro Francesco.



DIRITTO

1. L'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti adottino specifiche pronunce di accertamento, nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della mancata sostenibilità

dell'indebitamento nonché della presenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari degli enti.

Il comma 3 aggiunge che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale deve adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo, che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti, o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

1.2. Nel caso di specie la Sezione ha accertato una fattispecie di violazione di norme finanziarie di particolare gravità, ovvero, l'elusione del Patto di stabilità interno (PSI).

L'elusione si distingue dalla violazione in quanto quest'ultima si realizza «*mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite*» (art. 31, comma 31, L. n. 183/2011) *id est* un'erronea contabilizzazione di partite relativa ad un'operazione giuridico-economica che costituisce titolo di entrate e spese da imputare a bilancio. Nell'elusione, invece, l'irregolarità non attiene strettamente al piano della contabilizzazione, ma - a monte - alla stessa scelta e qualificazione dell'operazione giuridica che costituisce titolo della contabilizzazione.

In entrambi i casi, peraltro, ne consegue la necessità di applicare le limitazioni e le sanzioni conseguenti alle elusioni del PSI secondo la decorrenza illustrata nella deliberazione SRC Lombardia n. 521/2013/PAR.

Le conseguenze della violazione/elusione del PSI sono contenute nell'art. 31, comma 26 e ss. Della L. n. 183/2011, "legge di stabilità 2012", recentemente novellato.

Da tali disposizioni si evince che la fattispecie elusiva è una forma di violazione ritenuta più grave della mera violazione del Patto, poiché sono previste, accanto alle limitazioni di apparato (c.d. limitazioni amministrative) e alla sanzione del comportamento illecito che ha generato la violazione o l'elusione (mediante una forma speciale di responsabilità erariale, per cui sono competenti la Procura e le Sezioni giurisdizionali, comma 31), la sanzione civile della nullità (testuale) degli atti elusivi (comma 30).

Le limitazioni amministrative, comuni ad entrambe le fattispecie, consistono (art. 31, comma 26, della legge di stabilità 2012):

a) nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;

b) nel divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) nel divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

d) nel divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) nell'obbligo di rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30% all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010 (sul punto cfr. SRC Lombardia n. 409/2012/PRSE e n. 521/2012/PAR, nonché SRC Molise n. 115/2012/PAR).

Dette "limitazioni amministrative" non sono graduate in relazione alla gravità o alla causa della violazione della disciplina del Patto, ma operano sull'ordinaria attività amministrativa, limitando la potestà degli organi di governo e direzione dell'ente, inibendo lo svolgimento di specifiche attività (ad es. divieto di indebitamento e divieto di assunzione di personale) o riducendo il margine di discrezionalità (ad es., come nel caso di specie, limitazione della spesa corrente entro specifici parametri, cfr. sul punto specifico le già richiamate delibere SRC Lombardia n. 813/2009 e n. 288/2010).

Per contro, solo sul piano del comportamento illecito (e della connessa fattispecie di danno erariale), accanto all'elemento oggettivo della violazione o elusione del patto, deve essere accertato l'elemento soggettivo, consistente nell'aver «*artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio [violazione] o altre forme elusive [elusione]*» la trasgressione dell'obbligo di solidarietà finanziaria in cui consiste il Patto di stabilità (cfr. SRC Lombardia n. 510/2011/PAR, n. 405/2012/PAR e n. 515/2013/PRSP).

L'elemento soggettivo, per contro, non rileva per le altre conseguenze di legge (limitazioni) e nemmeno per la nullità testuale conseguente ad atti elusivi, dove, similmente all'ipotesi generale di cui all'art. 1344 c.c., non è necessario l'accertamento di alcun *animus fraudis* (l'intenzione di eludere l'applicazione di una norma), essendo la nullità, una fattispecie di non conformità oggettiva dell'atto al suo schema legale (norme di validità) e non uno strumento repressivo di comportamenti illeciti (norme di comportamento).

Il fenomeno della frode alla legge, infatti, è dipinto dal legislatore all'art. 1344 c.c. come un'ipotesi di causa illecita, quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa. Si tratta quindi di un'ipotesi di nullità che, come per la causa (anche nella recente concezione accolta dalla giurisprudenza, Cass. sent. 8 maggio 2006, n. 10490), trova giustificazione nella struttura oggettiva del contratto, *rectius*, dei contratti collegati attraverso cui si realizza l'elusione. In altri termini,

l'intensione di eludere l'applicazione di una norma imperativa rileva nella misura in cui essa si sia oggettivata nella struttura del contratto, nella sua funzione economico-individuale, senza un'indagine sui moventi soggettivi comuni delle parte (art. 1345 c.c.).

Queste considerazioni circa l'oggettività della fattispecie sono certamente ancor più evidenti laddove si consideri che nullità qui consegue in base ad un'espressa previsione di legge, quale conseguenza automatica (nullità testuale) dell'accertamento di un'elusione del Patto di stabilità.

2. Tanto premesso, in punto di merito, in primo luogo, il Collegio prende atto della segnalazione pervenuta, per mezzo del Comune, circa l'appartenenza di Banca Prossima al Gruppo Intesa Sanpaolo e non, come erroneamente riportato in precedenza, al Gruppo Banca Leonardo, elemento di fatto incidentale peraltro ininfluenza su quanto deciso e disposto nella precedente deliberazione n. 515/2013/PRSP.

In secondo luogo, il Collegio prende atto delle azioni intraprese a valle della precedente prefata deliberazione, con la delibera del Consiglio comunale n. 1 del 29 gennaio 2014, in particolare:

- a) della riapprovazione del rendiconto 2011 con la contabilizzazione dell'operazione "come se" l'operazione giuridica economica di acquisto dell'immobile e il suo finanziamento fosse stata effettuata in via diretta dal Comune;
- d) che è stata predisposta la Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno 2011, da comunicare alla Ragioneria Generale dello Stato mediante la procedura telematica all'uopo attivata;
- e) dell'applicazione delle "limitazioni amministrative" conseguenti all'elusione del PSI nel 2011 nell'anno 2014, in particolare, tra l'altro, la riduzione dell'indennità degli amministratori;
- f) del ricalcolo dei limiti di indebitamento ex art. 204 TUEL.

2.1. In particolare, quanto alla misura sub a), il Collegio osserva che la delibera 515/2013/PRSP aveva disposto la sola necessità di procedere ad una nuova comunicazione al MEF circa il rispetto del Patto di stabilità. Per contro, al punto 4.2. in diritto della medesima deliberazione, per evidenziare quali sarebbero stati per il Comune gli effetti contabili della stessa operazione senza l'interposizione reale della Fondazione (e quindi per dimostrare l'elusione), veniva effettuato il ricalcolo teorico del rispetto del saldo rispetto all'obiettivo di legge.

Come si è sopra rappresentato, infatti, violazione ed elusione sono forme di mancata osservanza del Patto di stabilità la cui differenza consiste nella correttezza dell'imputazione contabile dell'operazione giuridica, che in un caso, è mancata (violazione) nell'altra (elusione) è sussistente a fronte, peraltro, di un'operazione giuridica che però realizza effetti, sul piano della responsabilità economico-giuridica per l'ente, diversi e dissimulanti l'inadempimento degli obblighi di legge in materia di Patto.

2.2. Inoltre, l'accertamento da parte della Sezione di controllo dell'elusione del PSI comporta il dovere per l'Ente di valutare le conseguenze sul piano civilistico della nullità degli atti attraverso cui si è realizzato l'effetto elusivo e le conseguenti restituzioni ai sensi degli artt. 1422 e 2033 c.c..

2.3. Per contro, la Sezione prende atto della scelta, autonomamente assunta nell'esercizio della propria discrezionalità gestionale, di rideliberare il rendiconto 2011 e, per l'effetto, di accertare entrate e assumere impegni volti a ricondurre l'operazione effettuata, sul piano contabile, direttamente all'Amministrazione civica.

Si tratta di una scelta che inverte il normale ordine logico-normativo tra verificaione del fatto giuridico (*prius*) comportante una spesa o un'entrata e la sua contabilizzazione (*posterius*).

La Sezione, nel prendere atto di ciò, segnala la necessità di riallineare il dato giuridico col dato contabile e di provvedere a rimodulare i titoli disciplinanti, da un lato, i rapporti tra il Comune e la Fondazione (specie sul piano del regime proprietario e/o di disponibilità dei beni conferiti o acquistati dalla Fondazione), dall'altro, tra l'Amministrazione medesima e la Banca Prossima, previa valutazione della validità della fattispecie negoziale che ha determinato i reciproci rapporti di dare e avere tra Fondazione, istituto di credito e Comune.

Va da sé che la ridefinizione dei rapporti giuridici con Fondazione e Banca va adeguatamente ponderata, valutando gli interessi giuridici economici e sociali dei cittadini dell'ente, secondo scelte discrezionali che ricadono interamente nella discrezionalità degli amministratori e pertanto sotto la loro responsabilità.

La Sezione, per contro, continuerà a monitorare strettamente l'evolversi della situazione dell'ente, nell'ambito di tutta la gamma dei suoi poteri di controllo.

A tale scopo, giova ancora una volta ribadire che la spesa dell'ente deve essere sostenuta da un valido titolo di spesa e che l'accertamento dell'elusione del PSI comporta, tra le varie sanzioni, la nullità degli atti elusivi (con gli effetti di legge), in particolare di quelli terminali attraverso cui si è realizzata la sostanziale elusione del Patto di stabilità.

Nel rimettere all'Ente ogni valutazione sugli effetti di tale sanzione - conseguente alla fattispecie, peraltro già accertata, di elusione del PSI - e nel ricordare che l'autorità competente a *ius dicere* in merito all'accertamento della nullità degli atti e delle conseguenze di legge è l'autorità giudiziaria ordinaria, la Sezione prende atto delle iniziative intraprese e fa riserva di valutare attentamente le conseguenze gestionali e giuridiche delle scelte amministrative effettuate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,



- accerta la momentanea idoneità delle misure adottate a far fronte alle criticità emerse ed evidenziate con la deliberazione n. 515/2013/PRSP;
- si riserva la verifica dell'andamento della spesa generata dall'operazione elusiva e la correlativa tutela degli equilibri di bilancio, nell'ambito delle procedure di controllo che saranno eseguite sui bilanci di previsione e consuntivi dei prossimi esercizi.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti del Comune di Varedo (MB).

Si dispone altresì:

- la trasmissione, a mezzo fax o posta elettronica certificata, della presente pronuncia al sindaco del comune e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- la trasmissione, a mezzo sistema Siquel o altri mezzi di comunicazione telematica, della presente pronuncia ai revisori dei conti del comune;
- che, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.



Dispone infine che la presente deliberazione sia trasmessa, per i profili di rispettiva competenza:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, e al Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali;
- alla territoriale Procura della Corte dei conti.

Così deliberato nella camera di consiglio del 6 marzo 2014.


Il Magistrato Estensore

(dott. Francesco Sucameli)

Il Presidente

(dott. Nicola Mastropasqua)



Depositata in Segreteria

il 17 MAR 2014

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

